

## LA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 259/18 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l’anno 2018”;

Uditi i relatori: Traversini – Celani nella seduta n.160 del 7 febbraio 2019;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visto il comma 1 dell’articolo 122 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

### DELIBERA

di esprimere parere favorevole, condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate:

#### **A) dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:**

Art. 2 bis (Modifiche alla l.r. 7/1995)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), le parole: “per ciascuna” sono soppresse.

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 7/1995 è inserita la seguente: “b bis) un rappresentante della Regione”;

3. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 7/1995 dopo la parola: “e” sono aggiunte le seguenti: “l’eventuale carniere”.

4. Dopo l’articolo 31 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

“Art. 31 bis (Appostamenti fissi storici per la caccia al colombaccio)

1. Sono appostamenti fissi storici gli appostamenti fissi per la caccia ai colombacci esistenti da almeno trenta anni, così come accertato dai servizi competenti, anche se non utilizzati nelle ultime cinque stagioni venatorie.

2. In deroga alle distanze indicate al comma 8 dell’articolo 31 la distanza degli appostamenti fissi storici per la caccia al colombaccio da altri appostamenti fissi non deve essere inferiore a 200 metri, misurati dal capanno principale.”.

#### **B) l’articolo 3 (Modifiche alla l.r. 17/1995) è sostituito dal seguente:**

Art. 3 (Modifiche alla l.r. 17/1995)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi) la parola: “equini” è sostituita dalla parola: “equidi”.

2. L’articolo 3 della l.r. 17/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Indennizzo)

1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico dall’uccisione di capi appartenenti alle specie animali di cui all’articolo 1, è concesso un indennizzo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta

regionale, fino alla reale entità del danno subito in relazione ai valori determinati ai sensi del comma 2.

2. La Giunta regionale fissa entro il 31 marzo di ogni anno i valori medi per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l'iscrizione all'albo genealogico, sulla base delle quali è effettuata la valutazione.

3. All'accertamento del danno provvede il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente. La prestazione dell'unità sanitaria locale è gratuita per l'allevatore.“.

3. L'articolo 4 e il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 17/1995 sono abrogati.

### **C) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:**

Art. 9 bis (Modifiche alla l.r. 12/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 2003 n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), dopo le parole: “cultivar di interesse” sono inserite le parole: “scientifico ed”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 12/2003, dopo le parole: “o spontanei” è inserita la parola: “anche”.

3. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 12/2003 è inserita la seguente: “a bis) autoctone spontanee caratterizzanti la vegetazione di aree naturali, comprensive delle zone umide, naturali ed artificiali, e dei litorali marchigiani;”.

### **D) l'articolo 11 (Modifiche alla l.r. 20/2003) è soppresso**

### **E) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:**

Art. 11 bis (Modifiche alla l.r. 27/2003)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Interventi regionali nel settore della zootecnia) è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione disciplina con proprio regolamento le attività di utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali previsti dalla normativa europea e statale vigente, garantendo in particolare la tutela dei corpi idrici e del suolo.“.

2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 27/2003, dopo le parole: “effluenti zootecnici” sono inserite le parole: “, le acque reflue e il digestato” e dopo le parole: “per la tutela” sono inserite le parole: “, la sostenibilità”.

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 27/2003, dopo le parole: “effluenti zootecnici” sono inserite le parole: “, delle acque reflue e del digestato”.

4. L'Assemblea legislativa approva il regolamento di cui al comma 1 bis dell'articolo 1 della l.r. 27/2003, così come introdotto dal comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

### **F) l'articolo 14 (Modifiche alla l.r. 9/2006) è sostituito dal seguente:**

Art. 14 (Modifiche alla l.r. 9/2006)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), la parola: “temporaneo” è soppressa.

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 9/2006 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "di cui ai commi 1 e 1 bis".

3. Dopo l'articolo 34 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:

"Art. 34 bis (Registro regionale delle strutture extra-alberghiere)

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo il registro delle strutture extra-alberghiere e delle altre strutture, così come definite, rispettivamente, nella Sezione I e nella Sezione III del Capo II del Titolo II della presente legge.

2. Alle strutture inserite nel registro di cui al comma 1 è riconosciuto un contrassegno identificativo.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina:

- a) i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta del registro;
- b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo del contrassegno identificativo dell'ospitalità nelle "altre strutture ricettive delle Marche", così come individuate al comma 1, nel rispetto della vigente normativa statale ed europea."

4. Il comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:

"1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi di cui al presente capo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dal medico curante che attesta lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto, rilasciata in data non antecedente i dodici mesi. Tale documentazione è conservata dal responsabile del campo."

5. Il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 9/2006 è abrogato.

6. Al comma 4 dell'articolo 47 della l.r. 9/2006 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché gli attestati di qualifica di II livello rilasciati a seguito del superamento di esami finali relativi a percorsi formativi specifici, autorizzati dalla Regione, di durata non inferiore a quattrocento ore. Un funzionario regionale fa parte della commissione d'esame per il rilascio di tali attestati".

7. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:

"a) chi svolge alle dipendenze di enti pubblici attività di illustrazione dei siti di proprietà o in gestione del medesimo ente di appartenenza;"

8. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 9/2006 le parole: ", almeno ogni due anni," sono soppresse.

### **G) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:**

Art. 20 bis (Modifiche alla l.r. 25/2018)

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 17 luglio 2018, n. 25 (Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione) è aggiunta la seguente:

"d bis) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale."

Avvenuta la votazione, previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 del Regolamento Interno, il Presidente ne proclama l'esito: "La II Commissione assembleare permanente approva".

La Commissione decide altresì di non approvare gli emendamenti proposti dal Consigliere Giorgini alla pdl 259/2018 riguardanti la l.r. 27/2009 in quanto intende approfondirne l'oggetto.

Il Presidente  
Gino Traversini

**LA IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE**

Nella seduta n. 139 del 7 febbraio 2019;

Vista la proposta di legge n. 259/2018 Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2018";

Udito il relatore di maggioranza Luca Marconi e la relatrice di minoranza Romina Pergolesi;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l'articolo 82 comma 3 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche come di seguito specificatamente formulate:

- prima del comma 1 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

“01. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), dopo le parole: “sono trasmessi” sono inserite le parole: “muniti del parere del collegio sindacale”;

001. Al comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), le parole: “31 agosto” sono sostituite dalle parole: “15 settembre”.”;

- il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“2. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 34/2001 le parole: “le indennità ed” sono soppresse.”;

- l'articolo 12 è abrogato;

- l'articolo 15 (Modifica alla l.r. 32/2008) è sostituito dal seguente:

*Art. 15 (Modifica alla l.r. 32/2008)*

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne) è sostituita dalla seguente:

“b) la copertura finanziaria delle spese per la gestione e la funzionalità operativa delle strutture per una quota variabile dal 10 al 30 per cento, stabilita dalla Giunta regionale in relazione ai fondi disponibili;”;

- dopo l'articolo 19 (Modifiche alla l.r. 4/2015) sono aggiunti i seguenti:

*Art. 19 bis (Disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale)*

1. Gli enti del servizio sanitario regionale possono attivare progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere.

2. I progetti previsti al comma 1 sono attuati mediante specifici protocolli.

3. Dall'applicazione di questo articolo non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; gli enti del servizio sanitario regionale provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

*Art. 19 ter (Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico)*

1. La Regione persegue la semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica anche al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute, sulla base dell'evoluzione normativa comunitaria e nazionale.

2. Ai fini indicati al comma 1, nelle Marche cessa l'obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, prevista al sesto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), tranne nei seguenti casi:

- a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina.

*Art. 19 quater (Modifica alla l.r. 3/2017)*

1. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network), le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".

*Art. 19 quinquies (Modifica alla l.r. 34/2018)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6 agosto 2018, n. 34 le parole: "su proposta della struttura competente in materia di difesa del suolo e della costa" sono sostituite dalle parole: "su proposta della competente struttura".

*Art. 19 sexies (Modifica della l.r. 3/2005)*

1. Il comma 3 dell'articolo 9 bis della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali) è sostituito dal seguente:

"3. Sino all'adozione degli atti indicati al comma 2, le sale del commiato possono essere collocate nelle zone omogenee D e F, anche se diversamente denominate, individuate dagli strumenti urbanistici generali, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile

---

1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), ovvero anche nelle zone omogenee A, B e C del predetto decreto interministeriale, purché in edifici fisicamente distinti da immobili destinati a civile abitazione, residenza o ad usi turistici o ricreativi. Va comunque garantita un'adeguata riservatezza, accessibilità e la disponibilità di spazi di sosta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”;

- il comma 1 dell'articolo 22 è abrogato;
- la lettera p) del comma 2 dell'articolo 22 è abrogata.

Il Presidente

Fabrizio Volpini

**LA III COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE**

Vista la proposta di legge 259/18: “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2018”. (*Parere sulle parti di competenza*);

Udito il relatore Andrea Biancani nella seduta n. 147 del 20 febbraio 2019;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Vista il comma 1, dell'articolo 122 del Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche come di seguito specificatamente formulate:

- **L'articolo 1 della proposta di legge n. 259/18 è sostituito dal seguente:**

Articolo 1  
(*Modifiche alla l.r. 13/1990*)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) è inserito il seguente:

1 bis. Nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli naturali significativi, designate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ai fini del rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi alle strutture da adibire o già adibite al ricovero degli animali è ammessa, per il calcolo dei volumi edificabili, l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, compresi entro i confini del comune di appartenenza o di comuni limitrofi.

**(emendamento n. 1)**

- **Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 259/18 è inserito il seguente:**

Art. 1 bis  
(*Modifiche alla l.r. 15/1990*)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 15 (Norme in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 delega alle province), dopo le parole: “sulle strade”, è aggiunta la parola: “regionali”.

2. All'articolo 4, comma 1, lettera a) della l.r. 15/1990 dopo le parole “enti proprietari”, aggiungere le parole: “o gestori”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti autorizzatori avviati presso la struttura regionale competente e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge.

***(emendamento presentato in Commissione)***

• **Dopo l'articolo 5 della proposta di legge n. 259/18 è inserito il seguente:**

Art. 5 bis  
*(Modifiche alla l.r. 60/1997)*

1. Alla Tabella “Riparto delle competenze in materia di prevenzione e controlli ambientali tra aziende sanitarie USL e ARPAM” dell'Allegato 1 alla legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al numero 7 della colonna “Dipartimento di prevenzione delle Aziende USL” sono aggiunte in fine le parole “ed epidemiologia ambientale”;
- b) al numero 7 della colonna “ARPAM” le parole: “Epidemiologia ambientale” sono soppresse.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, l'ARPAM e l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) disciplinano con apposita convenzione il passaggio delle funzioni e del personale conseguente alle modifiche contenute nel comma 1 e nelle lettere g bis) e g ter) del comma 2 dell'articolo 22.

***(emendamento presentato in Commissione)***

• **Dopo l'articolo 15 della proposta di legge n. 259/18 è inserito il seguente:**

Art. 15 bis  
*(Modifiche al r.r. 1/2010)*

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 1 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica. Legge regionale 19 luglio 1992, n. 29) le parole: “venticinque GEV” sono sostituite dalle parole: “dieci GEV”.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 del r.r. 1/2010 è sostituito dal seguente:

“2. I corsi di formazione di cui al comma 1 devono avere una durata complessiva massima di centoventi ore, di cui almeno la metà riservata ad esperienze sul campo.”.



3. Il comma 3 dell'articolo 5 del r.r. 1/2010 è sostituito dal seguente:

"3. I corsi di aggiornamento devono avere una durata complessiva massima di trenta ore."

***(emendamento n. 17)***

• **Dopo l'articolo 16 della proposta di legge n. 259/18 è inserito il seguente:**

Art. 16 bis

*(Articolo 11 della l.r. 22/2011. Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"), così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 24, si applicano alle attività produttive insediate alla data di entrata in vigore di questa legge.

***(emendamento n. 18)***

• **Dopo l'articolo 19 della proposta di legge n. 259/18 è inserito il seguente:**

Art. 19 bis

*(Modifiche alla l.r. 17/2015)*

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 17/2015 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis (Tolleranze)

1. Il mancato rispetto dell'altezza anche interna, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite stabilito dall'articolo 34, comma 2 ter, del d.p.r. 380/2001, anche nelle ipotesi di interventi edilizi realizzati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo comma.

2. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio

e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. E' fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-novies della legge 241/1990, nei limiti e condizioni ivi previste.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali.”.

2. L'articolo 17 della l.r. 17/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Agibilità e agibilità parziale)

1. In materia di agibilità si applicano le disposizioni contenute nella Parte I, Titolo III, del d.p.r. 380/2001.

2. La segnalazione certificata di agibilità parziale individua in maniera dettagliata le parti oggetto della segnalazione medesima, riportandone le caratteristiche sugli elaborati tecnici.

3. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e l'attestazione di prestazione energetica. Ai fini del presente comma, la sicurezza strutturale degli immobili è attestata dal certificato di collaudo statico o, in carenza dello stesso, dal certificato di idoneità statica, predisposto da professionista abilitato secondo i criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47). La Giunta regionale può definire modalità semplificate per l'accertamento dell'idoneità statica delle unità strutturali.”.

***(emendamento in Commissione)***

- **Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della proposta di legge n. 259/18 è inserito il seguente:**

“1 bis. Nel numero 3 della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 8/2018 dopo le parole: “vani scala emergenti dalla copertura piana”, sono aggiunte le seguenti: “spazi comuni di collegamento verticale ed androni condominiali.”.

***(emendamento n. 24)***

• **Al comma 2 dell'articolo 22 (Modifiche e abrogazioni) della proposta di legge n. 259/18 sono aggiunte le seguenti lettere:**

“g bis) la lettera m bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM));

g ter) il comma 4 bis dell'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM);

o bis) l'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011 n. 22: "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 " Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"); (**emendamento n. 19**)

p bis) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2017, n. 12 (Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione).”.

Il Presidente  
Andrea Biancani

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo della proposta approvata dalla I Commissione in data 11 marzo 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n.28 del 14 marzo 2019, relativo alla proposta di legge n.259/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2018» nuova titolazione «Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2019»;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 21 marzo 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 25 marzo 2019;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 25 marzo 2019;

DELIBERA

di esprimere parere contrario.

IL PRESIDENTE  
F.to Marco Manzotti

Allegato A

## RELAZIONE

La legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa", all'articolo 8 demanda alla Giunta regionale il compito di presentare annualmente all'Assemblea legislativa una proposta di legge regionale di semplificazione che preveda:

- la riduzione del numero delle leggi regionali in vigore;
- l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia;
- la delegificazione delle disposizioni relative a materie non coperte da riserva assoluta di legge;
- l'abrogazione delle disposizioni non più necessarie che richiedono, ai fini dell'esercizio di una attività, il rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, permesso, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato.

La finalità dichiarata della presente proposta è quindi quella di dare attuazione al citato articolo 8 procedendo alla semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2019.

Una prima osservazione riguarda la forma, in quanto come tutti gli atti di questo genere (cosiddetto "omnibus"), è di lettura complicata trattando temi e normative disparate. A ciò non giova l'assemblaggio poco coordinato delle disposizioni. In alcuni casi, infatti, si potevano inserire in modo razionale e organico alcune disposizioni: ad es. quelle riguardanti il SSN che invece sono sparse nella proposta di legge o quelle relative all'urbanistica o quelle sul turismo.

L'integrazione alla proposta di legge, intervenuta durante il suo iter, ha introdotto ulteriori modifiche su leggi regionali (ben 26 in più rispetto alle 20 del testo originario), accentuando sicuramente la complessità dell'atto.

Quest'ultimo aspetto, che è derivato dalla legittima attività delle commissioni consiliari, lascia però supporre che sulla maggioranza dei provvedimenti proposti, il "Comitato permanente per la semplificazione" istituito dalla l.r. 3/2015, non abbia potuto esprimere il proprio parere (come previsto all'articolo 9 dalla stessa legge), essendo stato convocato unicamente il 17 luglio 2018 per esaminare la prima versione della proposta di legge.

Nel merito, come già rilevato dal CREL in occasione dell'analoga l.r. 15/2017 (vedi parere CREL del 26/4/2017), si tratta in massima parte di modifiche della normativa vigente, dove non s'intravedono gli obiettivi della semplificazione o esigenze di aggiornamento, nonostante che la stessa l.r. 3/2015 (comma 1 bis) vieti "l'introduzione di disposizioni normative nuove o contrarie ad esigenze di semplificazione" e alle finalità della legge regionale di semplificazione, sopra richiamate. Per queste ragioni, soprattutto in alcuni particolari casi (vedi le variazioni alla legge di bilancio) non si comprende la scelta di inserire nella proposta di legge, disposizioni che avrebbero dovuto costituire specifiche proposte di legge dedicate, in particolare quelle che prevedono nuovi e maggiori oneri da parte del bilancio della Regione.

Per quanto sopra esposto è evidente come non vi siano le condizioni per esprimere un parere corrispondente agli obiettivi che dovrebbero essere perseguiti con la legge regionale di semplificazione (articolo 8, l.r. 3/2015).

In conseguenza di ciò, considerate le tipologie disponibili ai fini dell'espressione del parere di competenza di questo Consiglio (favorevole, favorevole con condizioni, contrario) si propone di esprimere parere contrario.

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Visto il testo della proposta approvata dalla I Commissione in data 11 marzo 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n.71 del 14 marzo 2019, relativo alla proposta di legge n. 259/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2018» nuova titolazione «Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2019»;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 29 marzo 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Paolo Calcinaro e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 25 marzo 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 28 marzo 2019;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 28 marzo 2019;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come di seguito:

a) all'articolo 20 (Modifica alla l.r. 8/2018) è aggiunto il seguente comma:

«1 ter. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 8/2018 dopo le parole "i portici pubblici o di uso pubblico" sono aggiunte le seguenti: "i portici privati non computati nelle volumetrie assentite degli edifici".»;

b) all'articolo 20-novies (Autorità competente [...] D.P.R. n.157/2011) è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al d.p.r. 157/2011, le autorità competenti, come identificate al precedente comma, si avvalgono del dipartimento provinciale dell'ARPAM.».

Il Presidente  
F.to Augusto Curti

Allegato A

## RELAZIONE

A seguito dall'applicazione delle 42 nuove definizioni dell'articolo 13 del RET, di cui all'allegato 1 dell'intesa tra il Governo, le Regioni ed i Comuni raggiunta in sede di conferenza in data 20 ottobre 2016 ed in ottemperanza ai disposti di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 8/2018, circa l'invarianza delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, per i comuni che non computavano a volume i portici privati siti al piano terra degli edifici, è necessario proporre la modifica del comma 3, lettera b), della medesima norma regionale sopra detta. Tutto ciò al fine di evitare che rilevanti volumetrie, non considerate nella redazione delle previsioni dimensionali del P.R.G., vengano computate nel volume esistente negli interventi di ristrutturazione di fabbricati esistenti.

Si assumono inoltre le motivazioni della proposta di modifica presentata dal Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino.

L'articolo 20-novies (recte:nonies) della proposta di che trattasi comporta l'attribuzione a soggetti diversi dalla Regione, principalmente alle Province, delle funzioni inerenti alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.p.r. 157/2011 per i complessi non soggetti ad AIA e delle funzioni relative alla stesura e all'invio del rapporto di valutazione di cui all'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 157/2011, connesso alle suddette valutazioni.

L'articolo 3, comma 4, del d.p.r. 157/2011, lo stesso Ministero dell'ambiente, per gli adempimenti di propria competenza previsti dal medesimo decreto, si avvale del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale oltre che del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.

Le funzioni che verrebbero attribuite alle Province per effetto del richiamato articolo 20-novies del proposta di legge sono caratterizzate da uno spiccato profilo tecnico-scientifico.

Infine, si fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 5 della l.r. 60/1997 (funzioni dell'ARPAM) e le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), norma, quest'ultima, attraverso la quale il legislatore ha chiaramente enfatizzato l'opportunità di un approccio quanto più scientifico possibile alle tematiche ambientali in senso lato, sottolineano proprio il ruolo delle Agenzie.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificamente formulate, come di seguito:

a) all'articolo 20 (Modifica alla l.r. 8/2018) è aggiunto il seguente comma:

«1 ter. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 8/2018 dopo le parole "i portici pubblici o di uso pubblico" sono aggiunte le seguenti: "i portici privati non computati nelle volumetrie assentite degli edifici".»

b) all'articolo 20-novies (Autorità competente [...] D.P.R. n.157/2011) è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al d.p.r. 157/2011, le autorità competenti, come identificate al precedente comma, si avvalgono del dipartimento provinciale dell'ARPAM".»